

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0026565 P-4.17.1.7.5 del 03/07/2012



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento dell'istruzione Direzione generale personale scolastico ROMA

Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento RGS

- IGOP
- IGESPES

**ROMA** 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale previdenza ROMA

INPS Direzione centrale previdenza ROMA

OGGETTO: personale docente inidoneo alla funzione di docente, ma idoneo ad altri compiti

– dispensa dal servizio - verbale dell'incontro svoltosi in data 4 giugno presso il

Dipartimento della funzione pubblica.

Facendo seguito alle comunicazioni via mail, si trasmette il verbale dell'incontro in oggetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO Antonio Naddeo

## Problematiche concernenti i docenti inidonei alla funzione docente, ma idonei ad altre funzioni – dispensa dal servizio e trattamenti pensionistici

## Riunione 4 giugno 2012

Il 4 giugno 2012, presso la Sala Tarantelli del Dipartimento della funzione pubblica, si è svolta una riunione convocata dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, Cons. Antonio Naddeo, su richiesta del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Dott. Luciano Chiappetta.

Alla riunione hanno partecipato il Dott. Chiappetta e la Dott.ssa Artigliere in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Dott. Fiorino dell'INPS, il Dott. Bacci, il Dott. De Sario e il Dott. Sidoti del Ministero dell'economia e delle finanze, la Dott.ssa Celi Zullo e la Dott.ssa Moretti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il Dipartimento della funzione pubblica erano presenti il Cons. Antonio Naddeo, la Dott.ssa Pasqua, la Dott.ssa Croce e la Dott.ssa Di Stefano.

Scopo dell'incontro è stato quello di consentire a tutte le Amministrazioni coinvolte un esame congiunto delle problematiche concernenti il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente all'insegnamento ma idoneo ad altre mansioni alla luce della normativa vigente in materia di riconoscimento dell'inidoneità psicofisica.

Secondo quanto illustrato dai rappresentanti del MIUR, alcuni docenti, già dichiarati inidonei allo svolgimento dell'attività di docenza e utilizzati in altri compiti, hanno chiesto di essere dispensati dal servizio in base all'art. 512 del t.u. n. 294 del 1994 e all'art. 2 del CCNL 25 giugno 2008. Le determinazioni di dispensa dal servizio in alcuni casi non sono state registrate dalle Ragionerie territoriali, in altri casi sono state registrate ma l'INPS - ex INPDAP non ha dato corso al pagamento del trattamento pensionistico sulla base della considerazione che gli interessati, pur avendo ottenuto un accertamento di inidoneità alle mansioni di docente, hanno continuato a svolgere attività lavorativa in altre mansioni (c.d. docenti utilizzati). Il Ministero auspica quindi che si riesca a fare chiarezza tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, anche al fine di diramare istruzioni agli uffici e di alleviare il disagio del personale interessato, che in alcuni casi non sta percependo né il trattamento retributivo, in quanto formalmente dispensato, né il trattamento pensionistico.

Si è ritenuto necessario riepilogare il complessivo quadro di riferimento della materia.

Il d.P.R. n. 171 del 2011 ha disciplinato il procedimento e gli effetti conseguenti all'accertamento dell'inidoneità psico-fisica dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali in attuazione dell'art. 55 octies del d.lgs. n. 165 del 2001, non menzionando però la dispensa dal servizio. L'istituto della dispensa era disciplinato dal t.u. n. 3 del 1957; i CCNL del comparto ministeri ed enti pubblici, regolando il rapporto di lavoro privatistico e contrattualizzato, hanno disapplicato la dispensa e ridisciplinato la materia (mutamento del profilo per inidoneità psicofisica).

Per quanto riguarda specificamente il personale docente della scuola, il d.lgs. n. 297 del 1994 (t.u. in materia di istruzione) contiene una disciplina della dispensa dal servizio. Infatti, l'art. 512 del t.u. dispone che, salva la possibilità di utilizzazione in altri compiti, il personale è dispensato dal servizio per inidoneità fisica. La dispensa è poi richiamata dalla contrattazione collettiva del comparto scuola. Infatti, l'art. 2 del CCNL 25 giugno 2008 prevede che il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento della funzione di docente, nelle more dell'espletamento delle procedure di mobilità, può a domanda essere utilizzato in altri compiti o essere dispensato dal servizio per motivi di salute. Pertanto, l'istituto della dispensa è stato mantenuto in vita per il personale docente della scuola.

Rispetto a questo quadro, il recente art. 19, commi 12 ss., del d.l. n. 98 del 2011 ha ridisciplinato la materia del passaggio ai profili amministrativi e tecnici e della mobilità per il personale docente inidoneo alle funzioni di docente ma idoneo ad altri compiti, senza tuttavia nulla prevedere in materia di dispensa. Poiché la norma prefigura un'alternativa esclusiva tra il passaggio a domanda al profilo amministrativo o tecnico per rimanere nel MIUR e l'applicazione della mobilità intercompartimentale deve, pertanto, concludersi che, a seguito dell'entrata in vigore della citata norma, la dispensa per inidoneità fisica non è più operante.

La disciplina contenuta nel citato art. 19 è stata poi attuata con l'adozione del d.m. 12 settembre 2011, il cui art. 4 al comma 4 prevede che "Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.". Il citato decreto ministeriale pertanto è nuovamente intervenuto in materia ed ha disciplinato la possibilità di ottenere la dispensa per quei docenti nei confronti dei quali già era intervenuto un accertamento di inidoneità alla funzione docente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 (6 luglio 2011).

Sulla base della ricostruzione normativa illustrata e a seguito di dibattito, tutti i partecipanti alla riunione hanno condiviso i seguenti orientamenti e linee applicative:

- 1. l'istituto della dispensa continua ad applicarsi limitatamente ai docenti per i quali l'inidoneità è stata accertata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 (6 luglio 2011);
- 2. i docenti di cui al punto 1, in presenza dei presupposti di legge e dopo la dispensa, hanno il diritto di ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 42 del d.p.r. n. 1092 del 1973, salvo quanto specificato nel punto 3;
- 3. in linea con l'orientamento già da tempo espresso dal Consiglio di Stato (pareri della Sezione II, n. 2416/99 e n. 362/04), nei casi in cui successivamente all'accertamento dell'inidoneità alla funzione docente, il dipendente è stato utilizzato in altri compiti, l'Amministrazione scolastica non può accordare la dispensa; in queste ipotesi, semmai, l'interessato può chiedere l'accertamento dell'inidoneità alle mansioni da ultimo svolte o l'accertamento dell'inidoneità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità ed accedere così, in presenza degli altri presupposti, ai relativi trattamenti pensionistici di inabilità (art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973; d.m. n. 187 del 1997);
- 4. le dispense accordate illegittimamente, per le quali l'INPS ha opposto il non pagamento delle pensioni per il fatto che il docente inidoneo ma utilizzato in altri compiti è stato dispensato sulla base del verbale di inidoneità alle mansioni di docente senza essere stato sottoposto ad un nuovo accertamento sanitario per verificare l'inidoneità anche alle diverse mansioni svolte al momento della dispensa, dovranno essere riviste dall'Amministrazione scolastica ai fini della restituzione al servizio del personale interessato per lo svolgimento delle funzioni amministrative o tecniche; in modo analogo dovranno essere trattate le eventuali posizioni di coloro per i quali si dovesse accertare che le sedi INPS (gestione ex INPDAP) hanno erroneamente attribuito il trattamento pensionistico, previa revoca del medesimo;
- 5. a decorrere dall'entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011 (6 luglio 2011), la dispensa non potrà essere più applicata, salvi, come detto, i procedimenti già avviati a quella data. Infatti, in base alla nuova normativa i docenti per i quali viene accertata l'inidoneità alle funzioni di docente hanno solo la possibilità alternativa di essere inquadrati nel profilo di assistente amministrativo o tecnico o di transitare in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni;
- 6. dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 171 del 2011 (4 novembre 2011), l'accertamento dell'inidoneità avviene secondo le norme contenute nel predetto regolamento anche per il personale della scuola.